



REGOLAMENTO
PER LA VIDEOSORVEGLIANZA
ED IL TELECONTROLLO
NEL TERRITORIO COMUNALE
DI MACELLO TO

INDICE

Art. 1- Premessa	3
Art. 2- Principi generali	3
Art. 3- Ambito di applicazione.....	4
Art. 4- Informativa	4
Art. 5- Finalità istituzionali perseguite	5
Art. 6- Titolare del trattamento, responsabili esterni, soggetti designati e responsabile della protezione dei dati	6
Art.7- Servizio di videosorveglianza	6
Art.8- Trattamento e conservazione dei dati	7
Art. 9- Modalità di raccolta dei dati	7
Art. 10- Obblighi degli operatori	8
Art. 11- Manutenzione e assistenza	8
Art. 12- Diritti dell'interessato	8
Art. 13- Sicurezza dei dati.....	10
Art. 14- Provvedimenti attuativi	11
Art. 15- Norme di rinvio	11
Art. 16- Entrata in vigore	11
ALLEGATO- Modello semplificato di informativa minima	12

Art. 1- Premessa

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale ed all'interno degli immobili di proprietà del Comune, destinati ad attività istituzionali (case di riposo, biblioteche, musei, impianti sportivi, scuole, ...) anche se utilizzati da altri soggetti pubblici o privati, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo e coordinamento.
3. Le immagini raccolte attraverso il sistema di videosorveglianza, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali.
4. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art 2 del D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 2- Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, minimizzazione, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
 - a) **Principio di liceità:** il trattamento dei dati personali così effettuato riguarda un compito di interesse pubblico e/o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, con riferimento al combinato disposto ex art. 6 co. 1 lett. e) del GDPR 2016/679, art. 5 del D.lgs. 51/2018, art. 2 ter del D.lgs. 196/03, art. 6, co. 7-8, del D.L. 11/09 convertito con modificazioni dalla L. 38/09 e art. 54 D.lgs. 267/2000.
 - b) **Principi di minimizzazione:** il sistema di videosorveglianza è configurato per limitare l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi al minimo indispensabile, in modo da escluderne il trattamento quando non strettamente necessario; in particolare quando le finalità possono essere perseguite mediante dati anonimi limitando l'identificazione dei soggetti ai soli casi di necessità.

- c) **Principi di proporzionalità e protezione dei dati di default:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- d) **Principio di finalità:** i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità (art 5, co. 1, lett. b del GDPR 2016/679, artt. 3, co. 1. lett. b, e 6 del D.lgs. 51/2018).

Art. 3- Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e telecontrollo attivati dal Comune di Macello sul territorio comunale ed all'interno degli immobili di proprietà del Comune, destinati ad attività istituzionali (case di riposo, biblioteche, musei, impianti sportivi, scuole, ...) anche se utilizzati da altri soggetti pubblici o privati.

Art. 4- Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata mediante un modello semplificativo di informativa "minima", riportato in allegato al presente Regolamento.
2. Il supporto con l'informativa minima:
 - a) Deve essere collocato ad altezza occhi e prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - b) Deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
 - c) Può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità del trattamento effettuato attraverso gli impianti di videosorveglianza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs. 51/2018.
4. L'informativa integrale è, altresì, reperibile in forma cartacea presso il Comune di Macello.

Art. 5- Finalità istituzionali perseguite

1. Il sistema di videosorveglianza e telecontrollo del territorio ha lo scopo di:
 - a) Assicurare la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, di cui all'articolo 4 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48, all'ordine, alla prevenzione, all'accertamento alla repressione di reati, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale;
 - b) Tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
 - c) Prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi;
 - d) Rilevare le infrazioni al Codice della Strada, nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia;
 - e) Ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali.
2. Nondimeno i sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio si propongono anche il fine di:
 - a) Sviluppare, attraverso la loro visibilità, una forte azione deterrente verso atti illeciti o verso atti o comportamenti in grado di compromettere la sicurezza, la salute e la incolumità delle persone, anche in dipendenza da eventi relativi alla circolazione stradale;
 - b) Consentire, anche a fini ambientali, il monitoraggio dei flussi di traffico per una corretta gestione della mobilità urbana, nonché il corretto mantenimento del suolo pubblico e delle aree adiacenti.
3. In specifico riferimento al sistema di c.d. "fototrappola", la finalità è:
 - a) prevenire e reprimere eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio comunale e di disturbo della quiete pubblica;
 - b) prevenire e reprimere eventuali atti di abbandono di rifiuti;

- c) la protezione e l'incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o la repressione dei reati, la razionalizzazione e il miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza dei cittadini, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- d) la rilevazione degli illeciti amministrativi ai fini di attività di prevenzione, controllo e irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 6- Titolare del trattamento, responsabili esterni, soggetti designati e responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Macello ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2016/679 e dell'art. 2 del D.lgs. 51/2018.
2. Esso adempie agli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.
3. Per quanto attiene ai compiti e alla individuazione dei Responsabili esterni, dei Soggetti designati al trattamento e del Responsabile della protezione dei dati si rinvia a quanto previsto ai sensi degli artt. 28 e 37 del Reg. UE 2016/679, dell'art. art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/03, degli artt. 18, 19 e 28 del D.lgs. 51/2018 e a quanto definito all'art. 7 del presente Regolamento.

Art.7- Servizio di videosorveglianza

1. La visione delle immagini del servizio di videosorveglianza è di competenza del Servizio di Polizia Municipale, a mezzo dei propri responsabili ed agenti, designati al trattamento e alla conservazione dei dati, nonché degli eventuali altri soggetti competenti ai sensi di legge.
2. L'ambito tecnico di gestione (installazione, manutenzione, cartelli, collegamenti, reti, conservazione, ecc.) è di competenza del servizio tecnico comunale, e può essere oggetto di esternalizzazione. Se del caso, il servizio di polizia municipale dispone delega per la visione.
3. I dati possono essere gestiti direttamente dal Comune ovvero in esternalizzazione anche parziale ovvero per accordi o intese con altri enti.
4. Il sistema di videosorveglianza può essere tempo per tempo implementato senza necessità di modifica formale al presente Regolamento, bensì attraverso la predisposizione di schede tecniche integrative da redigere e formalizzare con data certa.
5. L'accesso alle immagini registrate e le operazioni di raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, trasferimento, interconnessione, cancellazione dei dati è tracciato tramite apposite funzionalità che consentono la conservazione dei "file di log" per un congruo

periodo, definito ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.lgs. 51/2018. Tali registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, per finalità di controllo interno, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito di eventuali procedimenti penali.

6. L'orientamento delle telecamere è disposto/assentito dalla Polizia municipale, fatte salve le competenze di altri soggetti.

Art.8- Trattamento e conservazione dei dati

1. La raccolta e la registrazione dei dati oggetto della videosorveglianza devono avvenire per le finalità sopra indicate e debbono essere rese utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi.
2. La conservazione dei dati deve essere limitata alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
3. Nell'ipotesi di specie in cui l'attività di videosorveglianza e telecontrollo del territorio sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana e tutela del patrimonio, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
4. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare l'integrale cancellazione automatica da ogni supporto delle informazioni allo scadere del termine previsto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
5. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di cancellazione dei dati registrati, come nel caso delle c.d. "fototrappole", la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata entro i termini sopra fissati.

Art. 9- Modalità di raccolta dei dati

1. Il sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento consente riprese video a colori, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Alcune delle telecamere sono dotate di zoom digitale e/o ottico.
2. Il sistema di videosorveglianza può essere integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria comunale ovvero apposte a presidio degli accessi a zone a traffico regolamentato.

3. È consentito l'utilizzo di telecamere e/o altri dispositivi di ripresa video mobile del tipo: a) dispositivi di videosorveglianza mobile (tipo "sentinel" o "fototrappole") collocabili nelle zone individuate di volta in volta, secondo necessità, dal Comando di Polizia Locale per l'esercizio delle attività di controllo e istituzionali, garantendo i principi di cui al presente regolamento, anche con l'ausilio di personale tecnico specializzato, nominato ad hoc; b) telecamere portatili poste sulla pettorina della divisa (c.d. body cam) o sistemi di videosorveglianza a bordo di veicoli (c.d. dash cam), volte a riprendere quanto accade durante l'intervento degli operatori della polizia locale.
4. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili di cui alla precedente lettera a) sono dotate di sistema di innesco automatico, attivato a seguito di movimento di cose, persone o animali, avvenuto in un determinato spazio di interesse, monitorato da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto o videoclip. Una volta avvenuto il movimento in esame, la fotocamera digitale si attiva e quindi automaticamente scatta foto o video, in base ad impostazioni precedentemente programmate.

Art. 10- Obblighi degli operatori

1. Fatti salvi i casi di richiesta di esercizio dei diritti degli interessati al trattamento, i dati registrati possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo e dai soggetti espressamente designati, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità sopra indicate.

Art. 11- Manutenzione e assistenza

1. I soggetti designati alla gestione della videosorveglianza hanno l'onere di controllare (controllo visivo) la funzionalità dell'impianto e, in caso di anomalie, di contattare l'assistenza tecnica, che interverrà come previsto dal contratto di manutenzione/assistenza.

Art. 12- Diritti dell'interessato

1. Chiunque ne abbia interesse, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile, del responsabile della protezione dei dati oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo

riguardano, nonché la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;

- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - e) di proporre reclamo alla Autorità di controllo.
2. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettifica o integrazione, in considerazione della natura intrinseca dei dati, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora ritenga essi siano trattati in violazione di legge.
 3. Il Comune rende noto alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, conseguente all'attivazione del sistema di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dello stesso e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o di pubblicazione della notizia sul sito istituzionale e/o altri mezzi di diffusione locale. Rende altresì nota la circostanza relativa al fatto che il sistema di videosorveglianza comunale faccia parte di un sistema integrato ad opera di più amministrazioni pubbliche ovvero il sistema medesimo sia connesso ad una centrale operativa istituita dalle forze dell'ordine.
 4. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi abbia un interesse proprio, o agisca a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione (art. 2-terdecies del D.lgs. 196/03).
 5. Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 6. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o PEC, corredati di copia del documento d'identità valido dell'interessato, al titolare o al responsabile della protezione dei dati, i quali dovranno fornire un riscontro entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In ragione dell'entità e del numero delle richieste, tale termine può essere prolungato di altri due mesi.
 7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13- Sicurezza dei dati

1. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
2. Il titolare del trattamento deve autorizzare per iscritto tutte le persone fisiche designate al trattamento, sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e a visionare le immagini.
3. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.). I predetti soggetti designati sono in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza. Il sistema di password è modificabile solo dagli assegnatari che sono a conoscenza del sistema di password.
4. L'accesso alle immagini va effettuato da sale dedicate ad accesso controllato, ovvero tramite estrazione mediante espressa richiesta agli operatori gestori, ovvero in altra modalità che assicuri riservatezza nella visione.
5. La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
6. Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.
7. In virtù di apposita convenzione, il Comune può consentire alle forze dell'ordine la connessione al proprio sistema di videosorveglianza, mediante la configurazione di terminali attraverso i quali visualizzare le immagini in modalità "live" ed accedere alle registrazioni in autonomia. In tali circostanze la convenzione disciplina altresì le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla legge, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni.

Art. 14- Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti il presente regolamento, in particolare la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 15- Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel testo indicato come Reg. UE 2016/679), al D.lgs. 51/2018, al provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) e alle Linee Guida del Comitato europeo per la protezione dei dati personali n. 3/2019.

Art. 16- Entrata in vigore

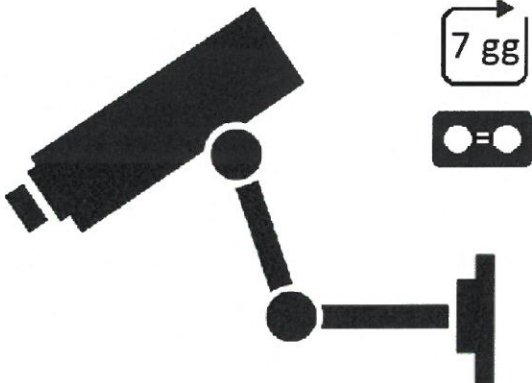
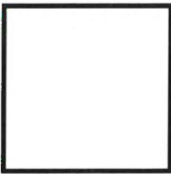
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dello stesso, sostituendo la precedente disciplina della materia, se con essa incompatibile.

ALLEGATO- Modello semplificato di informativa minima

Qui di seguito è riprodotto il modello semplificato di informativa secondo le indicazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati personali. È comunque opportuno personalizzare il modello con il logo comunale, oltre ad indicare le modalità per l'accesso all'informativa estesa (sito web istituzionale). Il modello s'intenderà automaticamente integrato con eventuali necessità di aggiornamento derivanti da normativa sopravvenuta.

Città di _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679

 AREA VIDEOSORVEGLIATA	La registrazione è effettuata da: Dati di contatto: Data Protection Officer:
L'informativa estesa è disponibile:  - collegandosi al seguente link: - presso gli sportelli comunali	Finalità del trattamento: - tutela del patrimonio pubblico - tutela dell'ordine pubblico - sicurezza urbana - monitoraggio della viabilità Base giuridica: art. 6, co. 1, lett. e) del GDPR Diritti dell'interessato: - Ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano - Accesso ai dati personali - Opposizione al trattamento dei dati - Proporre reclamo all'Autorità Garante